



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in base al quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa e individuale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010, Registro 9, Foglio 335, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI, in particolare, il Manuale operativo per il Sistema di valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità, il Manuale operativo per il Sistema di valutazione dei dirigenti, il Manuale operativo per il Sistema di valutazione del personale, quest’ultimo aggiornato con decreto ministeriale 8 novembre 2013, n. 402, allegati al predetto Sistema;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, con il quale è stato emanato il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014, registro 1, foglio 3502, di rimodulazione



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli Uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 del 2014;

VISTO l'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC relative alla misurazione e valutazione della *performance*, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE le Linee guida n. 2/2017 emanate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali – Triennio 2016/2018”, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTE le Relazioni sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le quali l'Organismo indipendente di valutazione ha evidenziato la scarsa applicazione della “differenziazione dei giudizi” di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base all'obbligo di aggiornamento annuale del Sistema medesimo introdotto dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2017 e ribadito dalle Linee guida n. 2/2017, nonché in virtù delle innovazioni introdotte, in materia di valutazione, dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali;

CONSIDERATO che è stato avviato, con la fase di programmazione degli obiettivi, il ciclo di gestione della *performance* per l'anno 2019 e che occorre, pertanto, definire con urgenza le regole che saranno poste a base della misurazione e della valutazione per la medesima annualità;



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CONSIDERATO, inoltre, che lo schema di decreto contenente la proposta di aggiornamento dei Manuali sopra citati è stata oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali, avviato in data .....e concluso in data .....

VISTO il parere espresso, in data ....., sulla predetta proposta di aggiornamento dall'Organismo indipendente di valutazione,

### **DECRETA**

#### Articolo 1

*(Modifiche al paragrafo 3.2 del  
Sistema di misurazione e valutazione della  
performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al paragrafo 3.2 del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV,

– dopo il periodo “*La misurazione e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti titolari di centro di responsabilità avvengono con gli strumenti e le modalità operative del controllo strategico*”, è aggiunto il periodo “*tenendo conto delle valutazioni espresse dagli stakeholder chiave sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici.*”.

– dopo il periodo “*La valutazione complessiva della performance individuale è espressa in forma numerica come somma del punteggio attribuito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (massimo 75 punti) e del punteggio attribuito alla valutazione dei comportamenti organizzativi (massimo 25 punti)*”, sono aggiunti i seguenti periodi: “*Il punteggio è, invece, pari a zero, in caso di valutazione negativa, resa ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*

La valutazione negativa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-*quinquies*), del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, ove resa a tali fini.

La valutazione negativa, debitamente motivata, è attribuita per reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione, con riferimento alle violazioni commesse, ai sensi dell’articolo 22, comma 13, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, successivamente al 22 giugno 2017, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.”.



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Articolo 2

*(Modifiche al paragrafo 2.1.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale)*

1. Al paragrafo 2.1.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2013, n. 402, il periodo “*il punteggio conseguito dall’unità organizzativa rappresenta l’unico elemento di definizione del punteggio di risultato del personale, del dirigente, del dirigente generale*” è sostituito dal seguente: “*Il punteggio conseguito dall’unità organizzativa rappresenta il punteggio di risultato del personale, rimodulato quale contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi, in base al coefficiente di cui al punto 2.1.4.*”
2. Al termine del paragrafo di cui al comma 1, le parole da “*infatti*” fino a “*direzione generale*” sono soppresse.

## Articolo 3

*(Modifiche al paragrafo 2.1.4 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale)*

1. Al paragrafo 2.1.4 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2013, n. 402,
  - la formula  $P_{r_i} = P_r$  è sostituita dalla seguente:  $P_{r_i} = P_r \alpha_i$
  - la formula  $P_{r_i} = P_{DG}$  è sostituita dalla seguente:  $P_{r_i} = P_{DG} \alpha_i$
  - la formula  $P_{r_i} = P_{Dip}$  è sostituita dalla seguente:  $P_{r_i} = P_{Dip} \alpha_i$nelle quali  $\alpha_i$  è il contributo individuale al raggiungimento dell’obiettivo.
2. Al termine del paragrafo di cui al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “*Il contributo  $\alpha_i$  è individuato nella tabella seguente, in base al numero di ore lavorate nell’anno.*”

<b>Giorni lavorati</b>	<b>Ore lavorate</b>	<b>Contributo</b>
Non meno di 217	Non meno di 1562	1
196 - 216	1.411 - 1.561	0,9
174 - 195	1.253 - 1.410	0,8
153 - 173	1.101 - 1.252	0,7
131 - 152	943 - 1.100	0,6
110 - 130	792 - 942	0,5
87 - 109	626 - 791	0,4
67 - 86	482 - 625	0,3
46 - 66	331 - 481	0,2
24 - 45	167 - 330	0,1
0 - 23	0 - 166	0



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Articolo 4

*(Modifiche al paragrafo 2.1.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti)*

1. Al paragrafo 2.1.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ Entrambi i punteggi sono rimodulati in funzione del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi, in base al coefficiente di cui al punto 2.1.4.”.

## Articolo 5

*(Modifiche al paragrafo 2.1.4 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti)*

1. Al paragrafo 2.1.4 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti, approvato con 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV,
  - la formula  $P_r = \sum p_i P_i$  è sostituita dalla seguente:  $P_r = \sum p_i P_i \alpha_i$
  - la formula  $P_r = \frac{1}{n} \sum P_i$  è sostituita dalla seguente:  $P_r = \frac{1}{n} \sum P_i \alpha_i$nelle quali  $\alpha_i$  è il contributo individuale al raggiungimento dell'obiettivo.
2. Al termine del paragrafo di cui al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo  $\alpha_i$  è individuato nella tabella seguente, in base al numero di giorni lavorati nell'anno.”.

<b>Giorni lavorati</b>	<b>Contributo</b>
Non meno di 217	1
196 - 216	0,9
174 - 195	0,8
153 - 173	0,7
131 - 152	0,6
110 - 130	0,5
87 - 109	0,4
67 - 86	0,3
46 - 66	0,2
24 - 45	0,1
0 - 23	0



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Articolo 6

*(Modifiche al paragrafo 2.2.7 del Manuale operativo  
per il sistema di valutazione dei dirigenti)*

2. Al paragrafo 2.2.7 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV, la frase “*Il punteggio può, quindi, assumere un valore massimo pari a 25*”, è sostituita dai periodi seguenti:

“Il punteggio può, quindi, assumere valori variabili da 15 a 25.

Il valutatore attribuisce un punteggio diverso a ciascuno dei dirigenti appartenenti alla propria struttura organizzativa, provvedendo, altresì, a ridurre di dieci punti il punteggio attribuito:

- se il dirigente di seconda fascia valutato non abbia ottemperato alla differenziazione delle valutazioni di cui al punto 2.2.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale;
- se il dirigente di prima fascia valutato non abbia attribuito un punteggio diverso a ciascuno dei dirigenti appartenenti alla propria struttura organizzativa, se non più di 9, ovvero il medesimo punteggio a non più di due dirigenti, se più di 9.”

## Articolo 7

*(Modifiche al paragrafo 4.2.7 del Manuale operativo  
per il sistema di valutazione dei dirigenti preposti ai Centri di responsabilità)*

1. Al paragrafo 4.2.7 del Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti preposti ai Centri di responsabilità, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV, dopo la frase “*Il punteggio può, quindi, assumere un valore massimo pari a 25*”, è aggiunto il periodo seguente: “Il valutatore riduce di dieci punti il punteggio attribuito se il titolare del Centro di responsabilità valutato non abbia attribuito un punteggio diverso a ciascuno dei dirigenti di prima fascia appartenenti alla propria struttura organizzativa, se non più di 9, ovvero il medesimo punteggio a non più di due dirigenti, se più di 9.”

## Articolo 8

*(Modifiche ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 del Manuale operativo per il  
sistema di valutazione del personale)*

1. Al paragrafo 2.2.2 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2013, n. 402, dopo le parole “*A ciascun descrittore sono associati quattro livelli di valutazione, corrispondenti ai punteggi 1, 2, 3 e 5*”, sono aggiunte le seguenti parole: “per un punteggio che può variare da 5 (valutazione



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

1 per i 5 comportamenti organizzativi) a 25 (valutazione 5 per i 5 comportamenti organizzativi)”.

2. Al paragrafo 2.2.3 del Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 2013, n. 402, dopo le parole “*Il punteggio relativo ai comportamenti organizzativi di ciascuna unità di personale è pari alla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei descrittori*”, è aggiunto il seguente periodo:  
“Il punteggio massimo, 25 punti, individua le unità di personale, nel numero massimo fissato in sede di contrattazione integrativa, cui è attribuita la maggiorazione del premio individuale di cui all’articolo 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.

Il valutatore attribuisce al restante personale:

- un punteggio diverso, da 5 a 23, a ciascuna unità di personale, se i valutati non sono più di 19;
- il medesimo punteggio a non più di due unità di personale, se i valutati sono più di 19 e non più di 38, analogamente incrementando, per intervalli di numerosità da 39 a 57, da 58 a 76, e così via.”.

### Articolo 9 (Applicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione a decorrere dal ciclo di valutazione 2019, ovvero dalle valutazioni che saranno effettuate nell’anno 2020, con riferimento all’anno 2019.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

*Danilo Toninelli*